

**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica e delle Professioni Sanitarie
Tecniche, della Riabilitazione e della
Prevenzione della Provincia di Ferrara**

**PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T)
2021-2023**

Adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei TSRM PSTRP
della provincia di Ferrara
con delibera n. 12 del 30 Marzo 2021

Pubblicato sul sito internet www.ferraratsrm.org
Sezione "Amministrazione trasparente"

Indice dei Contenuti

Premessa

- L'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Ferrara
- Il processo di elaborazione del PTPCT 2021-2023. Obiettivi, ruoli e responsabilità

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PER LA TRASPARENZA

SEZIONE PRIMA

1. Il processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione
2. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione
3. Gestione del rischio corruzione: azioni e misure generali
4. Analisi del contesto interno
5. Analisi del contesto esterno
6. Individuazione, identificazione e analisi delle aree di rischio
7. Valutazione del rischio corruttivo
8. Misure di prevenzione adottate
9. Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti
10. Whistleblower – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
11. Il responsabile della prevenzione della corruzione
12. Forme di consultazione in sede di elaborazione del PTPCT
13. Definizione del processo di monitoraggio e sull'implementazione del PTPC
14. Elenco dei reati configurabili

SEZIONE SECONDA

1. Sezione del Piano Triennale dedicato per la Trasparenza
2. Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione
3. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano
4. Iniziative di comunicazione della trasparenza- Accesso civico
5. Processo di attuazione al Piano
6. I soggetti interessati
7. Tutela del dipendente che denuncia illeciti
8. Codice di comportamento

Premessa

L'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Ferrara è un Ente Pubblico non economico, costituito con la Legge 4 Agosto 1965, n. 1103 "*Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica*", come modificato dalla Legge 31 Gennaio 1983 n. 25 - Modifiche ed integrazioni della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680 sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia, nonché dal D.M. 26 settembre 1994 n. 746.

Con l'approvazione della Legge 3/2018, cd. 'Legge Lorenzin' sono stati costituiti gli Albi delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione. In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, sono stati istituiti i seguenti albi professionali:

- a. albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- b. albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- c. albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- d. albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- e. albo della professione sanitaria di dietista;
- f. albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- g. albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- h. albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- i. albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- j. albo della professione sanitaria di logopedista;
- k. albo della professione sanitaria di podologo;
- l. albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- m. albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- n. albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- o. albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
- p. albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- q. albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

L'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Ferrara è un ordine professionale annoverato tra gli enti pubblici non economici e, come tale, rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs 165/2001, delle norme di contabilità pubblica e del D.Lgs 50/2016 ovvero il Codice dei contratti.

L'Ordine è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute.

La finalità principale dell'Ordine è quella di promuovere ed assicurare l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità della professione di TSRM PSTRP e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nel codice deontologico, al fine di garantire la tutela della salute.

Tra le funzioni principali dell'Ordine, vi sono la verifica del possesso dei titoli universitari abilitanti l'esercizio professionale, la tenuta -anche informatizzata, la pubblicità, anche telematica dell'Albo dei professionisti e di ogni eventuale ulteriore elenco previsto dalle norme di legge, la partecipazione alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni formativi della professione di TSRM PSTRP ed alle attività formative ed all'esame di abilitazione dell'esercizio professionale.

Secondo quanto previsto dalla Legge 31 gennaio 2018 n. 3 e dei decreti attuativi, l'Ordine, nell'esercizio della funzione disciplinare, garantisce il diritto di difesa, l'autonomia e la terzietà del giudizio disciplinare, ed attua le misure previste dalla legge per separare la funzione istruttoria da quella giudicante.

Inoltre vigila sugli iscritti all'albo, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

L'Ordine è composto dal Consiglio direttivo e dal Collegio Revisori dei Conti.

Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriera e da nove Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine ha le seguenti attribuzioni conferite dalle Legge:

- a) iscrivere i professionisti all'Ordine nell'Albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;
- b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

- d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
- e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
- f) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Altresì, il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dei beni e del denaro spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo; entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, il Consiglio Direttivo, stabilisce una tassa annuale (per l'iscrizione all'albo), nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Attraverso l'Ordine, il professionista ottiene la garanzia di una tutela giuridica e morale contro abusi ed arbitrii, per il corretto esercizio di diritti e doveri inerenti la professione e l'utente ottiene la garanzia di livelli professionali appropriati, forniti da operatori abilitati.

In merito all'attuazione delle norme anti corruzione, il Consiglio Direttivo è l'organo dell'Ordine che designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190); adotta il PTPC. e i suoi aggiornamenti e li comunica all'ANAC; adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001); segnala casi di conflitto di interessi nonché le situazioni di illecito.

Il Collegio dei Revisori, composto da due membri effettivi ed uno supplente, partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); osserva le misure

contenute nel P.T.P.C.; segnala casi di conflitto di interessi nonché le situazioni di illeciti.

Una figura di recente istituzione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione avente un ruolo centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione.

A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190/ 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC ha il completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo.

In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza. Tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale.

I compiti attribuiti al Responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in *eligendo*.

Le responsabilità del RPC sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

Il RPC coincide con il Responsabile della Trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013).

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine dei TSRM PSTRP, eletti in occasione delle elezioni tenutesi nei giorni 7-8 dicembre 2019 che rimarranno in carica per il quadriennio 2020-2023, risultano così composti:

CONSIGLIO DIRETTIVO

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • Salani Lara | Presidente |
| • Cavedagna Davide | Vice Presidente |
| • Chiarini Michele | Segretario |
| • Cristofori Davide | Tesoriere |
| • Angotti Domenico | Consigliere |
| • Borghi Federica | Consigliere |
| • Carrieri Valentina | Consigliere |
| • Croci Annalisa | Consigliere |
| • Lodi Maria Giuliana | Consigliere |
| • Roversi Gloria | Consigliere |
| • Saccomandi Daniela | Consigliere |
| • Zara Chiara | Consigliere |
| • Zerbini Claudio | Consigliere |

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- | | |
|---------------------|---|
| ▪ D.ssa Rossi Vanna | Presidente, iscritto nell'elenco dei Revisori |
| ▪ Boarini Barbara | |
| ▪ Tazzari Rita | |
| ▪ Perri Piera | (membro supplente) |

L'Ordine è dotato di una struttura organizzativa essenziale. Le principali attività amministrative, contabili-giuridiche ed istituzionali vengono supportate da un Ufficio Amministrativo e di Segreteria.

La referente amministrativa responsabile dell'Ordine è la Sig.ra Aurora Gambalunga, assunta con contratto a tempo determinato di somministrazione con scadenza al 30.06.2021, sottoscritto tramite l'Agenzia interinale 'Lavoropiù Spa' di Bologna.

L'Ordine si avvale altresì della collaborazione di:

- Avv. Cosimo Maggiore – consulenza legale in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012) e trasparenza (L. 33/2013),
- D.ssa Rossi Vanna consulenza in materia fiscale
- Ing. Labate Massimo in qualità di RSPP.

L'attività dell'Ufficio Amministrativo si svolge a diretto contatto con quella del Consiglio direttivo e del Presidente.

Al Consiglio direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Regolamento Interno dell'Ordine TSRM di Ferrara, spettano le seguenti attribuzioni:

1. Vigilare sul piano provinciale alla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione, pagina 17 di 30 Regolamento-Generale-Collegio Professionale TSRM di Ferrara;
2. Promuovere e favorire, sul piano provinciale, tutte le iniziative intese a sostenere e facilitare il progresso scientifico e culturale degli iscritti.
3. Designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale e, quando previsto, regionale. La designazione obbliga il designato a partecipare con assiduità e diligenza alle riunioni tenute presso la commissione, l'ente e l'organizzazione, del quale è chiamato a far parte e a riferire al Consiglio direttivo, attraverso idonea documentazione/relazione scritta, quanto abbia formato oggetto delle riunioni alle quali abbia partecipato. In caso di inadempienza il Consiglio direttivo potrà deliberarne la sua destituzione.
4. Dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nelle attuazioni dei provvedimenti che, comunque, possano interessare l'Ordine e gli iscritti.
5. Predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Ordine sulla scorta dei dati forniti dal Tesoriere, e proporre all'Assemblea degli iscritti la misura del contributo annuo che ciascun iscritto deve versare all'Ordine per il suo funzionamento, emanando pure le istruzioni relative alle modalità di elaborazione dei ruoli e della loro esazione;
6. Esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti, secondo le modalità procedurali previste nel capo IV del D.P.R. 05.04.1950, n. 221. 7. Dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 13.09.1946, n. 233.

Senza pretesa di esaustività l'azione amministrativa/contabile e giuridica dell'Ordine si estrinseca nelle seguenti attività:

- a) Gestione delle delibere di spesa;
- b) Tenuta dell'Albo e suo aggiornamento;
- c) Esercizio della vigilanza sugli iscritti e del potere disciplinare;
- d) Espressione pareri su richieste di liquidazione dei compensi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale;
- e) Lettura Stampa e Novità legislative;
- f) Gestione dei rapporti con Istituti di Credito;
- g) Gestione delle Procedure di affidamento ed acquisizione di beni e servizi;
- h) Rapporti con fornitori ed in genere soggetti contraenti;
- i) Gestione dell'incasso delle quote annuali;
- j) Controllo della regolarità degli incassi;
- k) Emissione mandati di pagamento;
- l) Emissione reversali;

- m) Elaborazione e stesura bilancio preventivo e consuntivo (in collaborazione con il consulente commercialista);
- n) Attività di studio e ricerca (in collaborazione con il consulente legale);
- o) Gestione adempimenti contributivi (in collaborazione con fiscalista e consulente del lavoro);
- p) Redazione denunce obbligatorie (con la collaborazione del consulente legale);
- q) Gestione rimborso spese degli organi elettivi;
- r) Tenuta e redazione scritture contabili (in collaborazione con il consulente commercialista);
- s) Assistenza a Riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- t) Elaborazione pareri giuridici su richiesta di Enti o iscritti all'Albo, studio di atti, documenti e della normativa (in collaborazione con il consulente legale);
- u) Disbrigo corrispondenza e tenuta del protocollo;
- v) Stesura circolari e comunicazioni agli Iscritti;
- w) Archiviazione pratiche e documentazione;
- x) Organizzazione Convegni, Congressi, Corsi od eventi formativi e di aggiornamento;
- y) Elaborazione e gestione testi di comunicazione istituzionale;
- z) Tenuta Agenda impegni e scadenziari;
- aa) Elaborazione statistiche;
- bb) Gestione sito web

Lo stesso Ufficio Amministrativo supporta l'attività Istituzionale dell'Ordine ed in particolare coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo:

- 1) nello svolgimento delle attività istituzionali e nei processi decisionali; coordina ed attua le delibere del Consiglio e si occupa degli adempimenti connessi;
- 2) nello svolgimento dei processi di comunicazione istituzionale, interni od esterni all'Ordine, con particolare cura del protocollo degli atti e delle delibere e dell'archiviazione documentale:

Senza pretesa di esaustività, l'Ufficio Amministrativo – sotto la direzione del Presidente e del Consiglio Direttivo ed, ove richiesto, di concerto con i Consulenti dell'Ente – svolge i seguenti compiti di afferenza all'area "Affari Generali ed Istituzionali":

- a) Rapporti con la Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed altri Enti o Istituzioni Pubbliche (Regione, Università, AASSLL);
- b) Reperimento di informazioni, atti e documenti;
- c) Stesura di atti e delibere;
- d) Disbrigo di corrispondenza, in entrata ed in uscita;
- e) Stesura di circolari e comunicazioni agli iscritti;
- f) Attività di studio e ricerca;
- g) Preparazione di riunioni del Consiglio Direttivo;

I principali processi amministrativi relativi alle attività politico-istituzionali riguardano:

- a) le procedure elettorali del Consiglio Direttivo e dell'Ordine dei Revisori dei Conti;
- b) l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo;
- c) coordinamento e promozione dell'attività dell'Ordine sul territorio;
- d) la stesura di progetti volti alla promozione delle attività per la formazione e progressione professionale e culturale degli iscritti;
- e) l'attuazione sul territorio delle circolari e delle linee guida della Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
- f) la designazione dei rappresentanti del Consiglio Direttivo presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere interprovinciale;
- g) il concorso con le Autorità Centrali – di livello regionale- nello studio e nell'attuazione di provvedimenti di interesse della professione;
- h) l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti responsabili di violazione degli obblighi tipici della professione;
- i) l'espressione di pareri di congruità sulle richieste di compenso per le attività libero professionali;

I principali processi di tipo gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

- a) gli organi dell'Ordine (spese per le assemblee del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori);
- b) le prestazioni istituzionali dell'Ordine;

- c) il funzionamento degli uffici (spese per utenze, materiale di cancelleria, pulizia degli uffici, manutenzione delle apparecchiature elettroniche e per altre attività amministrative);
- d) l'acquisto di beni e prestazione di servizi (consulenze legali e fiscali e del lavoro).

Il processo di elaborazione del PTPCT 2021-2023. Obiettivi, ruoli e responsabilità

Nel presente documento è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Ferrara, cui è collegato il Codice Etico e di comportamento, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Il PTPCT e il Piano per la Trasparenza dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Ferrara, costituiscono un unico documento in ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *"recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* (di seguito d.lgs. 97/2016).

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione disciplina l'attuazione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo nel rispetto della normativa vigente in materia, individuando e analizzando le attività concrete finalizzate a prevenire il verificarsi di tale rischio.

Le finalità e gli obiettivi specifici del presente Piano sono:

- prevenire la corruzione e l'illegalità mediante una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine al rischio di corruzione;
- ricercare e valutare ciascuna area in cui è maggiormente elevato il rischio di corruzione, sia all'interno delle attività indicate dalla Legge 190/2012 e dal PNA 2019, sia facendo riferimento agli specifici compiti svolti dall'Ordine;
- fare menzione degli interventi organizzativi necessari per prevenire i rischi;
- assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
- garantire l'idoneità, morale ed operativa, dei soggetti chiamati ad operare nei settori sensibili;

- salvaguardare l'applicazione delle norme sulla inconferibilità e le incompatibilità;
- tutelare l'osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, l'Ordine ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai fini della predisposizione e dell'attuazione del Piano.

Trattasi di una figura che coincide con il Responsabile per la Trasparenza cui spetta la responsabilità di vigilare e garantire l'applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, oltre che il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità.

Le funzioni ed i compiti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 190/2012, comprendono:

- a) l'elaborazione della proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dal Consiglio;
- b) la verifica dell'efficace attuazione del piano e la sua idoneità; in particolare, tale verifica comprende la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- c) la proposta di modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- d) l'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- e) la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno (o entro il diverso termine stabilito dall'ANAC con appositi provvedimenti) di una relazione recante i risultati dell'attività svolta da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito web dell'Ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*". Inoltre ai sensi del D.Lgs. 39/2013 rientrano tra i compiti del RPCT:
- f) la cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'ente, siano rispettate le disposizioni del citato decreto sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- g) la contestazione all'interessato dell'esistenza o dell'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al citato decreto;
- h) la segnalazione di casi di possibili violazioni delle disposizioni del citato decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Tra gli altri compiti del RPCT, il cui svolgimento appare necessario per adempiere correttamente alle funzioni previste dalla normativa, rientrano: i) la progettazione annuale delle attività da svolgere nell'esercizio successivo per valutare il corretto funzionamento, l'idoneità e l'osservanza del piano;

Il Responsabile designato è il dott. Claudio Zerbini, consigliere dell'Ordine, privo di poteri direttivi. La scelta è ricaduta su siffatto profilo istituzionale, in ossequio a quanto previsto, specificatamente per Ordini professionali, per gli enti privi di figure dirigenziali.

SEZIONE PRIMA

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

**DELL'ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA
RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE DELLA PROVINCIA DI
FERRARA**

1. Il processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Ferrara, con delibera n. 12 del 30 Marzo 2021, su proposta della Responsabile della prevenzione della corruzione designato dott. Claudio Zerbini.

Il presente Piano, a seguito di approvazione, è stato tempestivamente pubblicato e reso consultabile sul sito internet istituzionale dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Ferrara, www.ferraratsrm.org, a seguito di invio dell'avviso di consultazione ai principali *stakeholders*.

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, il Piano in oggetto avrà una validità triennale e dovrà essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'aggiornamento riguarderà eventualmente l'emersione di nuovi fattori di rischio e della conseguente necessità di adottare nuove misure di prevenzione.

Sarà onere della Responsabile della Prevenzione della Corruzione effettuare controlli quadrimestrali sulle attività svolte dai membri dell'Ordine e verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

2. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione

Premesse le note di inquadramento del contesto amministrativo ed istituzionale, deriva che in concreto, l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Ferrara è attualmente dotato dell'organo del Consiglio Direttivo, insediatosi a seguito delle elezioni svoltesi il 7-8 dicembre 2019 per il quadriennio 2020-2023 come meglio descritto nelle premesse del presente documento.

Allo stato, dunque, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine, con i rispettivi compiti e funzioni, sono:

- a) **Il Consiglio Direttivo**, organo di indirizzo politico strutturato come sopra detto, che, ai sensi di legge: designa il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (art. 1, comma 7, L. n. 190/2012); adotta il PTPCT ed i suoi aggiornamenti comunicandoli ai principali *stakeholders* ed all'ANAC (mediante pubblicazione su sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente"); adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (es. criteri per la formazione di albi di consulenti, fornitori o dei "provider" per l'organizzazione degli eventi formativi e di aggiornamento ECM; criteri per la valutazione della congruità degli onorari professionali degli iscritti, criteri e requisiti generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 D.lgs. 165/2001); adotta ed osserva le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC, segnala casi di conflitto personale di interessi e situazioni di illecito;
- b) **L'Assemblea degli iscritti**, partecipa al processo di gestione del rischio, valutandone il grado e suggerendo le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti di controllo, nell'esercizio dei poteri di approvazione o disapprovazione del bilancio preventivo e consuntivo, di approvazione o disapprovazione dei regolamenti, interni e con effetto su soggetti terzi, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**: svolge i compiti già precisati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della legge 190/2012); cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento adottato dall'amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e i risultati del monitoraggio. Coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013). I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in *eligendo*.

d) I collaboratori, i dipendenti, i consulenti ed i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi e/o a qualsiasi altro titolo con l'Ordine: osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., segnalano le situazioni di illecito, si adeguano e si impegnano ad osservare, laddove compatibile, le disposizioni del Codice Etico e di comportamento dell'Ordine.

3. Gestione del rischio corruzione: azioni e misure generali

Le disposizioni di prevenzione della corruzione rappresentano attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

Ci si riferisce alla corruzione in un'accezione ampia che esorbita dai confini tracciati dalle fattispecie penali comprendenti episodi e situazioni che si risolvono nella deviazione della integrità pubblica e dalle regole morali comunemente accettate.

Una esemplificazione delle attività di prevenzione viene fornita da una comunicazione della Commissione europea (COMM/2003/317), ove sono riportati alcuni principi per migliorare la lotta alla corruzione, tra cui:

- l'individuazione di una posizione specifica per responsabili dei processi decisionali;
- l'istituzione di appositi organismi di lotta contro la corruzione competenti e visibili;
- la piena accessibilità e meritocrazia nella gestione degli incarichi pubblici;
- l'adozione di strumenti di gestione della qualità e di norme di controllo e vigilanza;
- la promozione di strumenti di trasparenza;
- l'adozione di codici di condotta;
- lo sviluppo di sistemi di protezione per chi denuncia l'illecito;
- l'introduzione di norme chiare e trasparenti in materia di finanziamento ai partiti e controllo finanziario esterno.

A livello normativo nazionale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è previsto all'art. 1. commi 5-8, della legge n. 190 del 2012¹.

¹ Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 9 della legge n. 190/2012 il Piano risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione;
- b) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Piano rappresenta pertanto il documento fondamentale dell'Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, costituito da un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dai rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi, dei responsabili e dei tempi di applicazione di ciascuna misura.

Ai fini della predisposizione del programma è necessario effettuare una preliminare fase di analisi consistente nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive.

4. Analisi del contesto interno.

La complessiva disamina del quadro normativo di riferimento di tipo "ordinistico" e di quello derivante dalla natura di "Ente pubblico non economico" impone una attenta analisi e valutazione dei contesti strutturali e di azione e delle relative aree di rischio corruzione a questi correlate.

A dette analisi e valutazioni va, in ogni caso, premesso che l'Ordine è ente di dimensioni ridotte, che i processi amministrativi ed organizzativi fanno capo a

cariche elettive gratuite cui sono attribuiti precisi poteri gestionali non solo di tipo politico-istituzionale, ma anche di tipo amministrativo-contabile e finanziario e più precisamente poteri di spesa, di organizzazione, gestione e controllo delle risorse umane e di quelle finanziarie.

5. Analisi del contesto esterno

Secondo il PNA 2019 *‘l’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione’*. In particolare, l’analisi del contesto esterno consiste nell’individuazione e nella descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder analizzando come queste ultime possano influire sull’attività dell’amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Nell’espletamento delle sue funzioni l’Ordine si rapporta con i seguenti soggetti, i cui rischi e le conseguenti misure di prevenzione sono meglio dettagliate nei successivi paragrafi del presente PTPCT:

- FNO TSRM e PSTRP
- Commissioni tecniche
- Altri Ordini professionali
- Pubblica Amministrazione
- Università
- ASL
- Consulenti
- Provider
- Istituzioni private
- Fondazioni

6. Individuazione, identificazione e analisi delle aree di rischio

L'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 indica le seguenti attività come i settori di operatività della amministrazione in cui è più elevato il rischio che si verifichi il fenomeno corruttivo:

- a) autorizzazione o concessione;*
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (oggi decreto legislativo 50/2016);*
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.*

Con riferimento specifico all'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Ferrara, l'analisi del contesto interno ed esterno, mediante la descrizione dei processi decisionali sottesi a ciascuna attività, ha portato all'individuazione dei fattori di rischio che, sono da ricondurre alla mancata applicazione di procedure formalizzate.

Sulla base di tale preliminare analisi del contesto interno ed esterno all'Ordine, sono state individuate le principali attività a rischio:

- a) conferimento di incarichi di collaborazione;
- b) acquisizione di consulenze;
- c) procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche;
- d) compensi e rimborsi per gli organi istituzionali;
- e) affidamenti diretti;
- f) individuazione degli strumenti di affidamento;
- g) partecipazione a Commissioni di laurea;
- h) esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine;
- i) individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici;
- j) organizzazione di corsi di formazione;
- k) rapporti con sponsor dei corsi di formazione;
- l) concessione di patrocinii;
- m) individuazione dei soggetti organizzatori degli eventi formativi accreditati per la formazione continua;

A queste aree di rischio deve aggiungersi, sul piano valutativo, quanto previsto dalle linee di indirizzo rese dall'ANAC nel PNA 2016, richiamato dal PNA 2019, il quale, in relazione agli Ordini Professionali ha individuato ulteriori tre macro-aree di rischio specifiche, sempre a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, cui si riferiscono le attività a più elevato rischio di corruzione ed ha reso gli esempi di eventi rischiosi indicando le possibili misure di prevenzione.

Fermi restando gli ulteriori approfondimenti e le analisi che saranno condotte in relazione ai rischi connessi alle particolari e concrete modalità organizzative ed attività amministrative dell'Ordine, appare – vista la approfondita disamina dell'ANAC e le funzioni di indirizzo che il PNA svolge rispetto ai RPCT adottati dagli Enti- necessario riportare l'individuazione esemplificativa dell'Autorità circa le aree di rischio specifiche.

Esse sono individuate in tre macro aree e precisamente:

- 1) Formazione professionale continua;
- 2) Rilascio di pareri di congruità;
- 3) Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio il PNA ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, di possibili eventi corruttivi e misure di prevenzione, ribadendo che *"l'adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione alla luce della disciplina dei singoli ordini e collegi professionali e l'effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei singoli ordini e collegi"*.

Per quanto concerne la Formazione Professionale Continua, la fonte di disciplina è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli Nazionali ex art. 7, co. 3, D.P.R. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, è necessario concentrare l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione.

In particolare si evidenziano i seguenti processi rilevanti:

- a) Esame e valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, D.P.R. 137/2012);

- b) Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- c) Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, D.P.R. 137 del 2012, svolta in proprio da parte degli Ordini e Collegi territoriali;
- d) Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali.

Rispetto ai processi rilevanti in materia di formazione professionale, è possibile individuare, sempre in astratto ed in via esemplificativa alcuni possibili eventi rischiosi:

- a) alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- b) mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- c) mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- d) mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- e) inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte degli Ordini territoriali.

Rispetto a detti eventi rischiosi, secondo le indicazioni del PNA, è possibile individuare alcune possibili misure e precisamente:

- a) controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- b) introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi organizzati dai collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
- c) controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

Per quanto concerne l'area di rischio relativa all'"adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali".

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste l'obbligo dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere

di congruità – che dovrà necessariamente tenere conto dei criteri tabellari introdotti con il D.M. 165/2016- resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c. . Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Ciò posto nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte dell'Ordine, possono emergere i seguenti eventi rischiosi ed essere adottate le conseguenti possibili misure preventive:

I possibili eventi rischiosi sono in tal modo esemplificati:

- a) incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- b) effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- c) valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Fra le possibili misure preventive, seguendo il PNA 2016, si indicano:

- 1) necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni;
- 2) rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- 3) organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Si segnala che nel triennio 2019-2021 non sono pervenute all'Ordine richieste di rilascio di pareri di congruità.

Per quanto concerne la macro area di rischio relativa alla “*Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi*”, il PNA 2016 riferisce che questa

riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le varie fonti di disciplina è indicato il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, *«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»*, che prevede, in relazione alle attività di collaudo statico, ad esempio, che *«Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore»* (art. 67, co. 4). Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli ordini e collegi territoriali al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi.

Quanto ai possibili eventi rischiosi il PNA osserva: *“Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico”*.

Quanto alle possibili misure di prevenzione il PNA osserva che esse *“potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo). È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'ordine o del collegio interpellato”*.

In ogni caso in cui l'Ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono suggerite le seguenti misure:

- a) utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- b) rotazione dei soggetti da nominare a parità di competenza;

- c) prevalenza del criterio della competenza e nomina del medesimo soggetto sulla base di ampia ed adeguata motivazione in ordine alla assoluta idoneità rispetto alle funzioni richieste;
- d) valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente nei casi di urgenza;
- e) se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
- f) verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- g) eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

7. Valutazione del rischio corruttivo

Dall'effettuazione dell'analisi preliminare sull'individuazione delle aree di rischio è emerso che la ridotta dimensione dell'Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Ferrara, la presenza di un'unica fonte di entrata economica (ovvero le quote versate dagli iscritti annualmente), ridimensionano i rischi e gli eventi di corruzione stante lo stretto e reciproco controllo di tutti gli attori coinvolti e dei relativi processi, nonché la limitatezza delle disponibilità economiche dell'Ente. Appare chiaro che tale ridotta dimensione dell'Ordine rende non semplice l'attuazione dei procedimenti amministrativi posti a tutela della trasparenza, dell'imparzialità e degli altri canoni previsti all'art. 97 Cost, che debbono necessariamente essere contestualizzati ed effettuati con ragionevolezza e buon senso, a fini di semplificazione e per non gravare l'Ente di procedure aggravate, costose in termini economici e di risorse umane, che renderebbero il raggiungimento del fine antieconomico.

Nell'ambito dell'Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Ferrara, la valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività inerente alle aree di rischio sopraindicate.

La metodologia di valutazione si riferisce al grado di esposizione alla corruzione delle aree calcolato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Si tratta di una analisi che consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che produce.

Sulla base di tale analisi sono emerse le valutazioni di seguito riportate²:

- A. *Area: acquisizione e progressione del personale* (procedure per l'assunzione del personale amministrativo; conferimento di incarichi ai propri dipendenti):
risultato valutazione complessiva del rischio: basso
- B. *Area: affidamento di lavori, servizi e forniture* (rapporti con aziende pubbliche e con le istituzioni; rapporti con aziende private;; rapporti con professionisti e consulenti per l'affidamento di incarichi di consulenza; individuazione dell'oggetto dell'affidamento, requisiti di qualificazione, requisiti di aggiudicazione, valutazione delle offerte, affidamenti diretti, procedure negoziate):
risultato valutazione complessiva del rischio: medio
- C. *Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:* (procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche; individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici, esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine)
risultato valutazione complessiva del rischio: basso
- D. *Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario* (compensi e rimborsi per gli organi istituzionali):
Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso
- E. *Area: Formazione professionale continua;*
Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

² I livelli di rischio sono espressi con valore numerico il cui risultato massimo è 25, corrispondente al livello di rischio più alto. Indicativamente il livello di rischio risultanti dal calcolo che prese tanno un indice numerico uguale o inferiore a 8,33 corrispondono ad un rischio limitato; i valori compresi tra 8,34 e 16,67 indicano un rischio medio; infine i valori superiori a 16,67 fino a 25 rappresentano un rischio elevato.

F. Area: Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);

Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

G. Area: Partecipazione di iscritti all'Ordine ovvero di cariche istituzionali a Commissioni di laurea.

Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

H Area: Concessione di patrocini.

Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

9. Misure di prevenzione adottate

A. Area acquisizione e progressione del personale

L'Ordine ha alle proprie dipendenze una sola impiegata amministrativa assunta con contratto di somministrazione, tramite agenzia interinale.

Non sono state previste assunzioni nell'anno 2021 e non sono previste assunzioni per il triennio 2021-2023. Laddove si presentasse la necessità di procedere a nuove assunzioni verrà pubblicato un allegato al presente Piano nel quale saranno specificate le modalità di attuazione del concorso pubblico stesso, oppure si darà atto alla procedura di contatto con altri enti pubblici che hanno già svolto concorsi pubblici ed hanno pubblicato la relativa graduatoria finale di idonei e vincitori.

Il rischio inerente il reclutamento di personale è da considerarsi basso tenuto conto della ridottissima dotazione organica dell'Ordine e della stabilità ed affidabilità del rapporto contrattuale oggi in essere.

B. Area affidamento lavori, servizi e forniture e affidamento incarichi

Le procedure di affidamento rappresentano l'area maggiormente a rischio.

Il rischio relativo all'area B è comune a tutti i procedimenti di riferimento sopra indicati e si mostra particolarmente elevato nella definizione dell'oggetto dell'affidamento, nell'individuazione della procedura da adottare, nella definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, nella costruzione del capitolato tecnico/disciplinare di gara e/o della bozza contratto/disciplinare d'incarico, nelle varianti in corso di esecuzione del contratto e nei rimedi adottati per la risoluzione delle controversie.

Nell'ambito dei lavori, servizi e forniture, l'Ordine, ove si tratti di contratti c.d. sopra soglia (oltre € 40.000,00) procede con delibera a contrarre e alla successiva pubblicazione di bando. Per quelli inferiori, comunque, viene

rispettato l'obbligo della trasparenza. Per quanto riguarda, invece, servizi professionali e incarichi a studi di professionisti, l'Ordine opera, pur nell'ambito dell'*intuitus personae*, nel massimo rispetto di criteri di trasparenza, richiedendo preventivamente una stima dei costi e successivamente formalizzando l'incarico in sede di Consiglio Direttivo.

L'Ordine, a tal proposito, si è dotato di un proprio regolamento interno per esecuzione di opere, forniture e servizi, disponibile sul relativo sito web. Ciò, in particolare, si rivela importante per le pur rare occasioni di bandi di gara di un certo rilievo, atteso che la consulenza preventiva di professionisti specializzati riduce sensibilmente il rischio di successive impugnative.

C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

In tale tipologia di provvedimenti rientrano eventuali decisioni inerenti l'Albo. Atteso che la tenuta degli Albi spetta agli Ordini provinciali o interprovinciali, non sussistono neanche in ipotesi miglorie apportabili.

In ogni caso, al fine di ridurre eventuali fenomeni corruttivi, ogni provvedimento verrà adottato con procedimento che rispetti le linee guida dettate a livello nazionale e dal Regolamento interno.

Tutta la documentazione inerente l'adozione di un provvedimento continuerà ad essere immediatamente protocollata con numero progressivo e data.

Per quanto concerne la questione delle morosità degli iscritti, l'Ordine aderisce alla convenzione stipulata dalla Federazione Nazionale con Equitalia per la riscossione delle quote non versate.

Si rileva che l'Ordine rispetta le circolari esplicative sulle modalità di riscossione delle quote di iscrizione non versate, il cui contenuto verrà recepito in apposito Regolamento.

Rientrano in questa area anche le procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche direttive. Occorre evidenziare che nel corso del 2020 sono state programmate, ma non si sono svolte a causa della situazione pandemica, le elezioni delle Commissioni di Albo (Protocollo 326/2020 e Protocollo 301/2020); ai sensi dell'art. 1 del DM 11 giugno 2019, nello specifico:

- a) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
- b) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
- c) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
- d) Commissione di albo della professione sanitaria di Dietista;
- e) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico di

neurofisiopatologia;

- f) Commissione di albo della professione sanitaria di Podologo;

- g) Commissione di albo della professione sanitaria di Assistente sanitario.

A tale adempimento si è provveduto mediante estrazione, come da comma 2 dell'art.4 del Decreto del Ministero della Salute pubblicato il 30 luglio 2019 relativo alle Commissioni d'Albo. Le relative notifiche sono state registrate ai protocolli 37/2020 e 48/2020.

D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

L'area relativa ai compensi e rimborsi per gli organi istituzionali è disciplinata dall'art. 52 del Regolamento interno dell'Ordine dei TSRM PSTRP della provincia di Ferrara che prevede che ai membri del Consiglio direttivo verrà erogata eventuale rimborso spesa una indennità commisurata all'incarico e alle responsabilità ricoperte, fissa e mensile, in funzione delle effettive presenze/assenze ai lavori del Consiglio direttivo o delle altre attività istituzionali; agli stessi saranno rimborsate le spese di trasporto e di soggiorno, e secondo i criteri indicati nello specifico regolamento interno, relativamente alle riunioni ordinarie e straordinarie dello stesso, ivi comprese quelle relative al Consiglio nazionale e/o a Congressi di caratura nazionale. Su relazione del Tesoriere è stabilita di anno in anno una indennità mensile lorda di rappresentanza da assegnare al Presidente dell'Ordine per il suo ruolo. L'ammontare delle indennità è stabilito in rapporto alle disponibilità finanziarie dell'Ordine di anno in anno, in sede di bilancio preventivo, da parte del Consiglio direttivo, su relazione del Tesoriere, sentito il parere del Collegio Revisori dei conti. Quanto sopra disposto si applica anche ai membri del Collegio Revisori dei conti ed ai componenti delle commissioni istituite dal Consiglio direttivo.

L'Ordine ha inoltre adottato un regolamento *ad hoc* per le modalità di erogazione dei rimborsi alle cariche direttive, pubblicato nella sezione 'Amministrazione Trasparente' dell'Ordine.

Inoltre, in tale tipologia di provvedimenti rientrano in via prioritaria i bandi a premi, contributi o sovvenzioni. Il rischio è connesso al momento della definizione dei criteri di attribuzione e della elaborazione dei bandi o disciplinari nonché al sistema di valutazione e individuazione delle commissioni. Le procedure di attribuzione di premi o vantaggi economici sono adeguatamente trasparenti e pubbliche. Ogni provvedimento è adeguatamente motivato e preceduto dalla definizione di criteri trasparenti, oggettivi e imparziali che ne definiscano i requisiti tecnici, professionali e attitudinali richiesti, ed è oggetto di deliberazione del Consiglio Direttivo e sottoposto al controllo del Collegio dei

Revisori Il rischio di eventuali distrazioni o uso non appropriato del finanziamento è praticamente nullo.

Occorre rilevare che nell'anno 2020, l'Ordine dei TSRM PSTRP, con delibera del 17.03.2020 ha approvato la proposta di donare all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara un Termociclatore Covid-19 per la processazione veloce dei tamponi per l'intero territorio provinciale, in collaborazione con l'Ordine dei Medici e delle Ostetriche della provincia di Ferrara.

E. Area: Formazione professionale continua

Rispetto ai processi rilevanti in materia di formazione professionale, è possibile individuare, sempre in astratto ed in via esemplificativa alcuni possibili eventi rischiosi:

- a) alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- b) mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- c) mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- d) mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- e) inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine.

L'erogazione della Formazione Continua può avvenire con modalità diretta prevedendo convenzioni con le Aziende Sanitarie locali o indirettamente tramite società private/provider.

F. Area: Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c., nonché nel recente D.M. 19/7/2016, n. 165, che ha introdotto il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici Veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e

tecniche sanitarie di radiologia medica". Tale atto normativo prevede in allegato Tabella E) ex art. 2 comma 1 D.M. 165/2016 intitolato "TECNICI DI RADIOLOGIA_PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE".

In sintesi, nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste l'obbligo dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità – che dovrà necessariamente tenere conto dei criteri tabellari introdotti con il D.M. 165/2016- resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c. . Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte dei collegi territoriali, possono emergere i seguenti eventi rischiosi:

- a) incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- b) effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- c) valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Fra le possibili misure preventive, seguendo il PNA 2016, si indicano:

- 1) necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990;
- 2) rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- 3) raccolta e rendicontazione dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto.

G Partecipazione alle commissioni di laurea

Per quanto riguarda la partecipazione a commissioni di laurea e di esami di Stato, ove il Consiglio direttivo non individui al proprio interno le cariche direttive secondo il criterio della competenza, esperienza pregressa nel ruolo di rappresentanza, della rotazione e sulla base delle disponibilità dei singoli, verranno pubblicati sul sito dell'Ordine i requisiti e le modalità di domande per la partecipazione degli iscritti alle commissioni di Tesi di Laurea universitarie e di esami di Stato.

Ogni domanda verrà protocollata e verranno individuati con delibera del Consiglio direttivo gli iscritti che comporranno le relative commissioni. La scelta dei commissari sarà effettuata dal Consiglio valutando i requisiti in possesso al momento della domanda.

H Concessione di patrocini

In tale area, l'Ordine si impegna a predisporre, entro 6 mesi dall'adozione del presente Piano, apposito Regolamento per concessione patrocinio dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Ferrara, che pubblicherà sul sito istituzionale nella sezione 'Amministrazione trasparente'.

10. Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi a cariche direttive in caso di particolari attività o incarichi precedenti

Il d. lgs. 39/2013 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione.

L'Ordine, anche per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica l'esistenza di eventuali condizioni ostative o impeditive previste dal d. lgs. 39/2013 in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarichi.

Secondo quanto disposto all'art. 15, comma 1, del d. lgs. 39/2013, in riferimento alla Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, *“ Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto”*.

In caso si verifichi la condizione prevista dalla norma di cui sopra, l'Ordine provvederà a conferire l'incarico a soggetto diverso.

L'Ordine, anche successivamente al conferimento dell'incarico, verificherà l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, attuando un costante monitoraggio della normativa del caso. Il monitoraggio svolto nell'anno 2020 non ha evidenziato l'emersione di cause di inconferibilità o incompatibilità presso la pubblica amministrazione (nemmeno a carico di consulenti oltre che

dell'unica dipendente), né altre condizioni ostative o impeditive al rapporto con la pubblica amministrazione previste dal D.lgs. 39/2013.

11. Whistleblower - Tutela del dipendente che denuncia illeciti

L'articolo 1, comma 51, della l. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. 165/2001, l'art 54 bis rubricato *tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*, il cosiddetto *whistleblower*.

Tale disposizione prevede che:

1. *Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*

2. *Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*

3. *L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*

4. *La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni".*

La segnalazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione; quest'ultimo opererà in attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Con riferimento al 2020, il monitoraggio sul tema specifico ha evidenziato rispetto al *whistleblower* che non sono pervenute segnalazioni al RPCT.

12. Il responsabile della prevenzione della corruzione

Svolge i compiti già precisati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia

di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della legge 190/2012); cura la diffusione della conoscenza del Codice etico e di comportamento adottato dall'amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e i risultati del monitoraggio. Coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013). I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in *eligendo*.

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, richiedendo espressamente che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Il presente Piano intende dare attuazione alle nuove previsioni e, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in linea con quanto già previsto nel Piano precedente e nei suoi aggiornamenti. Per quanto concerne i criteri di scelta di questa fondamentale figura anticorruzione all'interno delle amministrazioni, in via generale l'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato, prevede che *«l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...»* (art. 41, co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016). Tale modifica trova la sua ragione fondante nella necessità che il RPCT deve poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa.

La normativa vigente ha mantenuto ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti e sia debitamente informato ed a conoscenza dei processi amministrativi tipici o caratteristici dell'ente. Il PNA 2016 ha ritenuto che *“considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al RPCT, e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non*

appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario".

Resta ferma l'esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e sia scelto, di norma e con le eccezioni di cui *infra*, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva.

A tal proposito il PNA ha espressamente indicato che *"va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio"*, e che sia persona diversa da quella preposta alla Direzione degli Uffici disciplinari dell'Ente ai sensi del nuovo co. 7 dell'art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica *«agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare»* i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Parimenti, il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando quanto sopra esposto nel caso di nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale. Con specifico riguardo agli Ordini e Collegi professionali ed, in punto applicazione della L. 190/2012 ed individuazione del RPCT, il PNA 2016 ha posto e risolto la questione legata alla eventualità che nell'organigramma dell'Ente manchi una figura dirigenziale, esattamente come avviene all'interno dell'Ordine dotato di un solo Ufficio Amministrativo che funge da Segreteria Generale e da anche da Ufficio di Presidenza. Nel caso di specie è prevista la possibilità, in prima istanza, di nominare *"un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze"*.

Il PNA ha precisato che *"solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un Consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali, dunque con esclusione delle figure di Presidente, Consigliere Segretario, o Consigliere Tesoriere"* (PNA, Sez. III, par. 1.1). In sostanza, poiché il RPCT deve vigilare sulle fonti e sulle aree di rischio corruzione connesse all'attività amministrativa dell'ente, ed è obbligato a segnalare situazioni di

rischio attivandosi e promuovendo presso l'Organo Direttivo l'adozione delle misure idonee ad eliminare il rischio stesso ed a prevenire il suo concretizzarsi, la persona che ricopre questo fondamentale ruolo di "vigilanza e garanzia" deve essere dotata oltre che di competenze giuridiche ed amministrative, anche di un adeguato grado di autonomia ed indipendenza dalle persone che esercitano il potere di direzione politica o di amministrazione, in via monocratica o collegiale. Inoltre deve poter promuovere l'azione disciplinare per l'accertamento di responsabilità soggettive degli organi di indirizzo. L'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla l. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs. 97/2016), è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT, nel senso auspicato dall'Autorità nell'Aggiornamento 2015 al PNA.

Il decreto, infatti, stabilisce che l'organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Inoltre, il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dall'altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV «*le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza*».

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell'ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell'incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, può essere un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno dell'amministrazione. La durata dell'incarico di RPCT in questi casi, dunque, è correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico dirigenziale già svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in

coerenza di quanto previsto nel PTPC. Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT è intervenuta l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo in caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all'art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Inoltre, sempre a maggiore tutela del RPCT, può essere letta la novella legislativa laddove prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano» (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016). Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT.

13. Forme di consultazione in sede di elaborazione e/o di verifica del P.T.P.C.T

Il presente Piano e ogni suo aggiornamento, prima dell'adozione finale da parte del Consiglio Direttivo, saranno sottoposti a consultazione pubblica sul sito www.ferraratsrm.org, previa sollecitazione/informazione ai diversi stakeholder che, in via di prima adozione, sono identificati in:

1. Federazione Nazionale
2. Ordini Provinciali e Interprovinciali
3. Iscritti all'albo (tramite news specifica sul sito dell'Ordine)
4. Cittadini (tramite newsletter specifica sul sito dell'Ordine)

Il sistema di coinvolgimento degli *stakeholders* sopra individuati avverrà in occasione di ogni aggiornamento e in occasione dell'attività di monitoraggio e di valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del piano come descritta nel successivo paragrafo. I contributi raccolti saranno resi pubblici sul sito dell'Ordine al termine di scadenza della consultazione, non inferiore a 10 giorni.

14. Definizione del processo di monitoraggio sull'implementazione del P.T.P.C. ed aggiornamento del Piano

In occasione delle assemblee degli iscritti, sarà predisposta la necessaria reportistica che consenta di descrivere gli esiti del monitoraggio condotto e si raccoglieranno i suggerimenti utili per intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

Il sistema di aggiornamento, secondo l'art. 1, comma 8, l. n. 190 il P.T.P.C.T. prevede l'adozione del nuovo piano, integrato con l'aggiornamento annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno e va comunicato all'ANAC.

L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

1. normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
2. normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
3. emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;
4. nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.

L'aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.T.P.C.T.

15 Possibili reati configurabili

I principali reati contro la Pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II capo I del codice penale che potrebbero venire in essere con riferimento ai membri dell'Ordine e che di conseguenza è opportuno tenere in considerazione nella redazione del Piano anticorruzione sono i seguenti:

1. Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
3. Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
5. Concussione (art. 317 c.p.)
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
7. Peculato (art. 314 c.p.)
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
10. Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

SEZIONE SECONDA

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.)

1. La Sezione dedicata alla Trasparenza e l'Integrità dell'Ente.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività nell'amministrazione al fine di favorire il controllo del perseguimento della funzione pubblica e dell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell'ente.

Secondo la definizione di trasparenza fornita dai principali organi di indirizzo in materia l'ente si impegna per un'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività dell'Ordine, nonché alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

La Trasparenza è, dunque, una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è, considerata la prima e principale misura di prevenzione della corruzione in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. In ossequio ad un preciso indirizzo dell'ANAC (PNA 2016, Linee Guida adottate con delibera n. 1310 del 28.12.2016). L'Ordine ha posto come proprio obiettivo strategico quello di rafforzare tale misura nel presente piano PTPCT, in ottica di continuità con il Piano già adottati ed i suoi aggiornamenti che hanno già visto introdurre, curare ed aggiornare, la pubblicazione di documenti, dati ed informazioni in apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".

Il rafforzamento della misura della trasparenza impone all'Ente di valutare e provvedere alla pubblicazione di documenti, dati ed informazioni ove ritenuto necessario anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni, intervenendo con integrazioni ed abrogazioni su diversi obblighi di trasparenza.

In primo luogo, con effetti rilevanti per ordini e collegi professionali, il D.lgs. 97/2016 ha ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza introducendo l'art. 2-bis rubricato «*Ambito soggettivo di applicazione*», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013. Inoltre, è stato introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, disposta l'unificazione del Programma Triennale per la Trasparenza e del Piano Triennale per la

Prevenzione della Corruzione, introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all'ANAC la competenza ad irrogarle.

Ai fini che direttamente riguardano questo Ente, dunque, risulta oggi normativamente chiarita (art. 2 bis), la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile. Sul punto l'ANAC ha adottato nel dicembre 2016 specifiche Linee Guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante PNA 2016, al fine di fornire chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" ed a fornire i necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini e collegi professionali. Nella stesse Linee Guida, proprio al fine di definire la "compatibilità" fra la normativa vigente e l'ordinamento di alcuni enti, si sono definiti gli ambiti della programmazione della trasparenza e della tipologia o qualità dei dati da pubblicare, predisponendo una mappa completa e ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per la pubblica amministrazione. L'8 marzo 2017 l'ANAC ha deliberato l'approvazione di nuove Linee Guida che, nel confermare la sottoposizione agli obblighi degli Organi di indirizzo politico amministrativo, ha tuttavia precisato che sono esclusi dagli obblighi di cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013 i soggetti che ricoprono incarichi o cariche di cui sopra "a titolo gratuito". La natura gratuita non è esclusa dall'elargizione a favore dell'organo di indirizzo politico ed amministrativo di rimborsi spese, purché non assumano valore indennitario e se ne tenga conto, secondo le leggi fiscali vigenti, ai fini della determinazione dei redditi. L'Ordine rientra in questo ambito e la previsione a bilancio 2017 di "gettoni, indennità e rimborsi Organi Statutari" deve intendersi come provvista o capitolo di bilancio destinato ai soli "rimborsi spese" – oggetto di regolamentazione specifica dell'Ordine con regolamento approvato il 17.1.2017 in via provvisoria, il 11.5.2017 in via definitiva e sottoposto all'assemblea il 16.5.2017- e non per il pagamento di indennità o gettoni che non sono stati oggetto di deliberazione e non è previsto lo siano in futuro. La natura gratuita esclude la rigorosa applicazione dell'art. 14 del D.lgs. 33/2013 e la pubblicazione di tutti i dati, i documenti e le informazioni ivi indicate. L'Ordine, in ogni caso, si impegna a mantenere la pubblicazione dei *curricula* di ciascun membro del Consiglio Direttivo.

L'ANAC ha precisato che, al fine di consentire l'adeguamento di questi soggetti agli obblighi sulla trasparenza, il criterio della compatibilità deve intendersi come *"necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe*

un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti".

In adempimento alla seconda tipologia di modifiche introdotte al d.lgs. 33/2013 l'Ordine adotta il presente Piano operando la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dedicando apposita sezione relativa alla Trasparenza, e disponendo la tempestiva adozione e pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal co. 8 dell'art.1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016, per quel che concerne i contenuti, l'Ordine definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, quale parte essenziale ed ineludibile del proprio "Piano Anticorruzione".

Il nuovo art. 10 del d.lgs. 33/2013, nel prevedere l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarisce che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come *"atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati"* (Linee Guida ANAC 28.12.2016).

Per assolvere a tale obbligo, in questa Sezione della trasparenza saranno indicati i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Salvo quando stabilito dall'art. 4 del d. lgs. 33/2013, i principali obblighi di trasparenza comportano per l'Ordine: l'obbligo di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del d. lgs. 33/2013 e degli allegati A) B) e C) alle Linee Guida 8.3.2017, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine. Tale previsione consente ai privati cittadini di poter accedere a tutte le informazioni contenute sul sito internet dell'Ordine direttamente senza autenticazione ed identificazione.

Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione così come previsto dall'art. 10, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, in modo da garantirne il coordinamento e la coerenza tra i contenuti.

Secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, d. lgs. 33/2013 il Responsabile della trasparenza e dell'integrità è individuato nella stessa persona che riveste la carica di Responsabile di prevenzione della corruzione.

Si tratta del dott.ssa Stefania Pazienza, consigliera del Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio direttivo con delibera del 08.03.2021.

2. Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione.

Gli Ordini sono enti di diritto pubblico non economici, istituiti e regolamentati da apposite leggi (Regio Decreto 11.02.1929 n. 275, Decreto legislativo luogotenenziale 23.11.1944 n. 382, L. 12.03.1957 n. 146). L'obiettivo del Piano è quello di garantire la diretta conoscenza e l'accessibilità totale da parte dei privati cittadini alle informazioni relative alla situazione patrimoniale dell'Ordine, nonché di verificare che i membri dell'Ordine svolgano le proprie funzioni in ossequio all'art. 97 Cost.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano

Per quanto concerne gli obiettivi strategici del PTPCT in punto qualità e tipologia del dato da pubblicare, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione è opportuno ripercorrere le novità normative alla luce della interpretazione applicativa dell'ANAC nel PNA 2019 e nelle prime Linee Guida del 28.12.2016 e dell'8.3.2017. Attraverso l'art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, ex novo, nel d.lgs. 33/2013 il Capo I-Ter – «*Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti*», con l'intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).

Per rispettare gli obblighi di legge, l'Ordine pone come proprio obiettivo strategico il rispetto, la garanzia e la vigilanza sulla qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013.

Pertanto il Responsabile del Procedimento di pubblicazione dati, con il supporto del RPCT, avrà cura con la medesima cadenza trimestrale sopra indicata, di valutare:

- 1) l'integrità,
- 2) il costante aggiornamento,
- 3) la completezza,

- 4) la tempestività,
- 5) la semplicità di consultazione,
- 6) la comprensibilità,
- 7) l'omogeneità,
- 8) la facile accessibilità,
- 9) la conformità ai documenti originali,
- 10) l'indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Per soddisfare le esigenze di chiarezza, veridicità ed aggiornamento del dato l'Ordine – per il tramite del RPCT – si fa obbligo di curare con “assiduità” ed “immediatezza” l'indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento, ferma restando l'applicazione alla Sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale delle indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Un'importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

Un'altra agevolazione è contemplata all'art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.

In ultimo e per esaurire la parte introduttiva relativa alle modifiche normative introdotte in materia di obblighi di Trasparenza della Pubblica Amministrazione,

e relativa alla espressione dei principali obiettivi strategici dell'Ordine, va rilevato che il decreto 97/2016 ha perseguito, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

La seconda (co. 1-ter) consente all'ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali, così come fatto con le citate Linee Guida dell'8.3.2017.

Si consideri, infine, quanto previsto all'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenuti a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. In quel caso, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

Salvi i limiti stabiliti dal D.lgs 33/2013, come novellato dal D.lgs. 97/2016. gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano:

in capo all'Ordine, l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole all'Allegato 1) delle Linee Guida del 28.12.2016 (Delibera n. 1310) relativo "SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE " e dell'8.3.2017 –nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione.

I principali atti e documenti di cui si garantisce, ove non ancora pubblicati e nei tempi di legge, la pubblicazione sono in via sintetica indicati in:

1) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 da intendersi come *“ogni atto – sia esso espressamente previsto da una norma di legge sia che venga adottato nell'esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale, come precisato dal legislatore nel 2016 - che riguardi l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l'interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull'attività dell'amministrazione/ente e i codici di condotta”* (PNA 2016, Linee Guida ANAC 28.12.2016);

2) Atti concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente e segnatamente: a) titolari di incarichi di collaborazione e consulenza esterna (art. 15), b) bandi di concorso per il reclutamento di personale presso l'amministrazione (art. 19), c) dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22); d) provvedimenti amministrativi (art. 23); e) dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 43); f) atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26, Delibera ANC 59/2013);

3) Dati relativi all'uso delle risorse pubbliche (art. 5 che riguarda ogni dato o documento concernente i pagamenti dell'ente e che permetta di individuare la tipologia di spesa sostenuta, l'ambito temporale di riferimento ed i beneficiari, la causale della spesa genericamente aggregabili nelle categoria delle Uscite correnti e delle Uscite in conto capitale) con particolare attenzione alla pubblicazione dei documenti di sintesi quali il a) bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilanci, dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29); b) dati relativi ai beni immobili ed alla gestione del patrimonio (art.30); c) dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31);

4) Dati relativi alle prestazioni offerte ed ai servizi erogati, con particolare attenzione ai a) dati sui servizi erogati (art. 32); b) dati sui tempi di pagamento dell'amministrazione; c) procedimenti e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35).

5) Dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37, delibera ANAC 39/2016 recante «Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'ANAC ai sensi dell'art.1 co. 32 della l. 190/2012 come aggiornato dall'art. 8 co.2 della legge 69/2015»). A proposito degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, co. 32 della l.190/2012, e tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all'art. 29 del d.lgs.50/2016, l'ANAC ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2bis del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"- sottosezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 50/2016, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013.

Nell'ambito dell'assolvimento di detto obbligo l'Ordine si impegna a rispettare i criteri di: facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Riguardo alla descrizione delle funzioni e dell'assetto organizzativo si rimanda a quanto riportato nell'introduzione e nell'analisi di contesto della prima sezione del Piano ovvero quella di Prevenzione della corruzione.

Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, sono in conclusione individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza:

- 1) Assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza. A tal fine, per pubblicazione si intende, la pubblicazione nel sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", dei documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine.
- 2) Accesso al sito istituzionale diretto ed immediato, senza necessità di registrazione.
- 3) Controllo trimestrale da parte del Responsabile della trasparenza sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

- 4) Individuazione di soggetti referenti che collaborano con il responsabile nel monitoraggio delle pubblicazioni.
- 5) Resoconto annuo delle richieste di accesso civico finalizzato ad apportare eventuali modifiche del Piano della Trasparenza e dell'Integrità.
- 6) Implementazione di misure che facilitino la condivisione e la diffusione di informazioni all'interno dell'Ordine.

L'Ordine ha già predisposto ed attuato e si impegna di migliorare la sezione del proprio sito internet (www.ferraratsrm.org) denominata "Amministrazione trasparente".

Il responsabile della trasparenza promuove specifiche azioni formative in materia di trasparenza.

4. Accesso Civico

Le novità normative introdotte con il con D.Lgs 97/2016 hanno inciso in maniera significativa sull'istituto dell'accesso civico, già disciplinato dal D.lgs. 33/2013. In estrema sintesi è possibile dire che la Trasparenza non è più inteso soltanto come obbligo di pubblicazione ma come "libertà di accesso del cittadino a dati e documenti".

Infatti l'art. 2 del Decreto, nel modificare l'art. 1 comma 1 del D.lgs 33/2013, ha espressamente inserito l'indicazione ulteriore circa lo scopo della trasparenza come "accessibilità totale" al fine non solo di *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* ma anche e soprattutto, al fine *"di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività dell'amministrazione"*.

A fronte della rimodulazione della trasparenza *on line* obbligatoria, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Mentre nella precedente versione del D.Lgs. 33/2013 oggetto della disciplina de qua erano *"gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni"*, nel riscritto comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 33/2013 si chiarisce che *"le disposizioni del presente decreto disciplinano la*

libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2 bis garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”.

Lo scopo della novella legislativa in materia di trasparenza è quello di garantire la libertà di accesso a dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione *“tramite l'accesso civico”* in primis e solo in subordine *“tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”*. Per il perseguimento di questo scopo l'art. 6 del Decreto ha introdotto un nuovo comma 2 all'art. 5 del D.Lgs 33/2013 e stabilito che *“chiunque ha diritto di accedere ai dati ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis”*. Con i limiti indicati dalla norma citata, è stato dunque istituito un diritto generale di accesso a dati e documenti pubblici che torva il suo equivalente in quella che nei sistemi anglosassoni è definita con l'acronimo di FOIA (*Freedom Of Information Act*).

Dunque, mentre prima della riforma “Madia” l'accesso civico si configurava come inadempimento da parte della PA all'obbligo di *“pubblicare documenti, informazioni e dati sul proprio sito istituzionale”* poiché oggetto di accesso civico erano solo i dati che dovevano obbligatoriamente essere pubblicati, dopo la riforma chiunque può accedere ai dati detenuti dalla PA anche se non compresi in quelli oggetto di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall'Ente ulteriori rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria e deve essere presentata ai seguenti recapiti: mail: ferrara@tsrm.org PEC: ferrara@pec.tsrm.org

posta: Ordine dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Ferrara, Corso della Giovecca n° 203, cap 44121 città Ferrara.

5. Processo di attuazione del Piano

Il responsabile della trasparenza ai fini dell'attuazione del programma è tenuto ad individuare il Responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati; a tal fine si avvale dell'ausilio di referenti individuati all'interno dell'Ordine. In particolare si individuano i seguenti soggetti che si occuperanno dell'aggiornamento dei dati:

In capo al Responsabile vi è l'obbligo di attivare un programma di informazione/formazione di tutto il personale sulle modalità di attuazione del Piano e di monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazioni in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati.

I dati pubblicati sono pubblici e possono essere riutilizzati ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Il responsabile della trasparenza garantisce il necessario bilanciamento dell'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e comunque eccedenti lo scopo della pubblicazione così come previsto dagli articoli 4, 26, 27 del d. lgs. n. 33/2013, dal d. lgs. n. 196/2003, dalle linee guida del Garante sulla privacy del 2 marzo 2011.

I dati, le informazioni e i documenti che obbligatoriamente debbono essere resi noti, ai sensi del d. lgs. 33/2013, sono pubblicati per un periodo di cinque anni (salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto disposto dall'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 4 del d. lgs. 33/2013).

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno della sezione "amministrazione trasparente".

L'Ordine assicura la piena attuazione del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del D. lgs. 33/2013 consentendo a chiunque ne abbia interesse l'accesso alla documentazione relativa all'Ordine.

6. I soggetti interessati

Tale ultima sezione riguarda sia il Piano triennale di prevenzione alla corruzione, sia il Piano triennale sulla trasparenza e prenderà in esame alcuni aspetti coinvolgenti i soggetti interni all'Ordine nell'attuazione degli stessi. Si rinvia al

paragrafo della Sezione Prima per l'individuazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano in materia di trasparenza.

7. Tutela del dipendente che denuncia illeciti

L'articolo 1, comma 51, della l. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d. lgs. 165/2001, l'art 54 *bis* rubricato *tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*, il cosiddetto *whistleblower*.

Tale disposizione prevede che:

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni”.

La segnalazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione; quest'ultimo opererà in attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

8. Codice di comportamento

Tutti i consulenti ed ogni altro collaboratore, nonché gli componenti del Consiglio Direttivo devono rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Tale Codice di comportamento – predisposto dall'Ordine in sede di approvazione del presente Piano definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Ogni violazione del codice di comportamento dovrà essere segnalata al responsabile della prevenzione della corruzione e da questi dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio direttivo alla prima riunione dello stesso.

Allegato 1 - PTPCT 2021-2023
Tabella con la mappatura delle aree di rischio

<p>Area A) Acquisizione e progressione del personale.</p>	<p>Risultato valutazione complessiva del rischio dei processi mappati è = rischio basso</p>	<p>Per frequenza ed impatto il rischio è sostanzialmente inesistente, atteso che la l'Ordine ha una sola risorsa assunta con un contratto interinale di somministrazione e nessuna figura di area dirigenziale. Il reclutamento, ove necessario, avviene con procedure ad evidenza pubblica mentre l'avanzamento è deliberato rispettando scrupolosamente la contrattualistica collettiva.</p>
<p>Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Risultato valutazione complessiva del rischio dei processi mappati è = rischio medio</p>	<p>Il rischio è stato considerato come medio, in considerazione del numero di attività che vengono svolte in questa specifica area (affidamenti diretti di servizi e forniture, conferimenti di incarichi a consulenti). Tuttavia, la necessità di rispettare la normativa di gara nonché l'eventuale supporto di professionisti rende nella pratica, il rischio poco rilevante.</p>
<p>Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretto ed immediato per il destinatario;</p>	<p>Risultato valutazione complessiva del rischio dei processi mappati è = rischio basso</p>	<p>La tenuta degli Albi a cura e carico degli Ordini provinciali minimizza ulteriormente il già basso rischio, stante la soggezione a norme di legge.</p>
<p>Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;</p>	<p>Risultato valutazione complessiva del rischio dei processi mappati è = rischio basso</p>	<p>L'Ordine adotta già perspicui strumenti tesi ad assicurare la trasparenza e l'accountability delle erogazioni, tra cui l'adozione di istruzioni operative che definiscano e regolamentino la concessione di contributi e/o sovvenzioni o comunque di vantaggi patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati, ivi inclusi i bandi a premi, anche in momenti successivi all'erogazione. Per quanto riguarda invece l'erogazione di rimborsi e/o compensi ai membri delle cariche direttive, l'Ordine si è dotato di un regolamento specifico, oltre alla previsione nel regolamento interno anche di questa attività.</p>

<p>Area E) Aree specifiche di rischio indicate nelle linee guida per gli ordini professionali</p>	<p>Risultato valutazione complessiva del rischio dei processi mappati è = rischio medio</p>	<p>Formazione professionale continua. Si richiamano i regolamenti in materia di formazione. Vengono effettuati controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti; L'Ordine adotta già adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi.</p>
<p>Area F) Rilascio di pareri di congruità</p>	<p>Risultato valutazione complessiva del rischio dei processi mappati è = rischio basso</p>	<p>Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi. L'Ordine ha posto in essere l'adozione di istruzioni operative che definiscano e regolamentino il processo decisorio di rilascio.</p>
<p>Area G) Partecipazione di iscritti all'Ordine ovvero di cariche istituzionali a Commissioni di laurea</p>	<p>Risultato valutazione complessiva del rischio dei processi mappati è = rischio basso</p>	<p>L'Ordine ha stabilito formalmente le modalità e i criteri per l'individuazione delle cariche istituzionali per la partecipazione alle commissioni di laurea.</p>
<p>Area H) Concessione di patrocini</p>	<p>Risultato valutazione complessiva del rischio dei processi mappati è = rischio basso</p>	<p>L'Ordine si attiene alle Linee Guida per la concessione dei patrocini predisposte dalle Federazione Nazionale e si impegna ad adottare entro sei mesi dall'adozione del presente Piano, un apposito regolamento.</p>